

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CO.FI.SAN IN MULTIFIDI**  
(Redatta ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2501 *quinquies* del Codice Civile)

La presente relazione viene redatta ad illustrazione e descrizione del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di "CONSORZIO FIDI SANITARIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" (nel seguito anche "CO.FI.SAN" o "Società Incorporata") in "MULTIPLA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" (nel seguito anche "MULTIFIDI" o "Società Incorporante") ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2501 *quinquies* del Codice Civile e del comma 40 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge 326 del 24 novembre 2003.

### **Illustrazione dell'operazione**

I soggetti partecipanti alla fusione sono entrambi Confidi iscritti all'elenco OCM di cui all'art. 112 del Decreto Legislativo n. 385 del 01 settembre 1993 modificato secondo il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010.

Il comma 40, dell'art. 13, del D.L. n. 269 del 30/09/2003, sancisce che "...qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

La **fusione per incorporazione** di CO.FI.SAN in MULTIFIDI, prevede la modifica della denominazione originaria dopo l'avvenuta fusione in **MULTIFIDI-COFISAN**.

Secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2504-bis comma 2 del codice civile la fusione tra le due società avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese dell'atto di Fusione. Le operazioni della società incorporanda saranno imputate al Bilancio della società incorporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui avrà effetto la fusione.

### **Quadro generale: motivazioni e obiettivi strategici**

Lo scopo istituzionale dei due Confidi partecipanti alla fusione è quello di migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti soci attraverso la possibilità di utilizzare le banche convenzionate da ciascun Confidi.

Entrambi i confidi interessati dalla fusione sono Confidi di primo grado iscritti all'Organismo dei Confidi Minori rispettivamente al n.74 e 69 che rilasciano la loro garanzia consortile utilizzando le risorse presenti nei fondi rischi alla cui formazione concorrono gli imprenditori ed i professionisti soci del singolo confidi e gli enti sostenitori esterni (Stato, Regione, Camere di Commercio, Comuni, enti locali, etc.).

Le profonde evoluzioni normative e di mercato che hanno caratterizzato il settore della garanzia e il rapporto tra la piccola e media impresa e gli istituti di credito operanti nel territorio hanno determinato in maniera sempre più urgente spinte al riposizionamento strategico e all'aggregazione industriale da parte dei Confidi, al fine di rivedere in chiave strategica ed operativa il proprio ruolo nell'ambito del sistema finanziario ed imprenditoriale del territorio.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2015 ha definitivamente completato la **riforma dei Confidi** introdotta dal D.Lgs. 141/2010 dando il via all'iscrizione dei **Confidi maggiori** nell'Albo ex art. 106 TUB e dei **Confidi minori** nell'elenco ex art. 112 TUB.

L'introduzione di un organismo di controllo per i Confidi minori ai sensi dell'art. 112 bis del TUB spingerà tutti i confidi minori verso una **maggiore organizzazione, patrimonializzazione e trasparenza**.

In particolare i Confidi Siciliani, stanno affrontando importanti cambiamenti legati al contesto locale: il ruolo ricoperto dai Confidi nel favorire l'accesso al credito delle aziende associate sta mutando, con aspettative di "sopravvivenza" influenzate da elementi quali la recessione economica, la frammentazione dei Confidi a livello territoriale, gli elevati costi operativi, l'evoluzione del contesto normativo e la progressiva **perdita di ruolo e potere contrattuale con le banche**.

Multifidi e Co.fi.san si sono trovate ad affrontare una sfida comune: la necessità di crescere ulteriormente, da un punto di vista dimensionale e strutturale e sopravvivere in un mercato di dimensioni sempre più elevate. L'operazione di fusione consentirebbe ad entrambi i Confidi di rispondere alle esigenze imposte dai mutamenti normativi e di mercato e di cogliere le opportunità di crescita.

L'operazione di fusione presenta numerosi vantaggi razionali dal punto di vista strategico e industriale, in particolare darebbe vita alla **nascita di un confidi di medio-grandi dimensioni** in grado di:

- Avere un **maggiore potere contrattuale** nei confronti del sistema bancario e nei confronti del mondo delle pubbliche istituzioni a vantaggio dei soci;

- **Valorizzare la forte complementarità dei due Confidi**, non solo in termini di canali distributivi, ma anche di territori storici ed interlocutori bancari di riferimento sfruttando la presenza di Multifidi e Co.fi.san nell'area orientale della Regione;
- **Potenziare e ampliare l'offerta di servizi**, mettendo in comune investimenti che i due Confidi, coerentemente con le esigenze di diversificazione e completamento dell'offerta ormai comune a tutti agli operatori della garanzia, dovrebbero presto sostenere individualmente;
- **Diversificare il rischio del portafoglio complessivo**, riducendo la concentrazione settoriale che attualmente caratterizza entrambi i Confidi;
- Consentire **maggiore efficienza operativa e la realizzazione di economie di scala** sulla base di una potenziale maggiore operatività del soggetto aggregato;
- Razionalizzare la struttura organizzativa attraverso un'ottimizzazione degli aspetti legati a organigramma, regolamenti, controlli, procedure ecc. e consentire una maggiore crescita professionale e formazione del personale attraverso l'integrazione delle risorse umane e la **condivisione di esperienze e competenze tecniche**.

### **Modifiche statutarie connesse al progetto di fusione**

Allo Statuto della "Società Incorporante" saranno effettuate delle modifiche rese opportune dalla fusione.

### **Rapporto di cambio**

Per quanto concerne il rapporto di cambio, si osserva che la fusione è perfezionata nel rispetto del principio della parità delle quote spettanti a ciascun socio dei Confidi coinvolti dalla fusione, in quanto gli Statuti delle società interessate prevedono per i soci uguali diritti economici, senza che per tale profilo assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione. In osservanza della normativa vigente e della irrilevanza dei rispettivi capitali economici previsti che il **rapporto di cambio** sia "**alla pari**", ovvero sulla base dei soli valori nominali delle quote di partecipazione in termini di capitale sociale e di fondo rischi (per la parte costituita dai versamenti dei soci).

E' opportuno ricordare che il comma 40 dell'Art. 13 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, sancisce che *[...qualora gli statuti dei Confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione, prevedano per i consorziati uguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti*

*prevista dall'Art. 2501 – sexies del Codice Civile, come modificato dalla riforma delle società...].* Tale progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base, del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

Il rapporto di cambio è dunque definito in base al valore nominale delle quote a titolo di capitale e di fondo rischi (per la parte costituita dai versamenti dei soci) dei singoli confidi risultanti dalla **situazione patrimoniale riferita alla data del 31 dicembre 2020**, ai sensi dell'Art. 2501 – *quater* del Codice Civile.

Come base di calcolo per il concambio si fa riferimento esclusivamente al capitale sociale e non alla voce “Mezzi Propri”, che nella fattispecie sarebbe composta da: Capitale sociale, strumenti di capitale, riserve, utili/perdite. In coerenza con i disposti statutari e tenendo in dovuta considerazione il criterio della mutualità prevalente che caratterizza l'attività dei Confidi appare opportuno considerare come parametro per il concambio il capitale sociale posseduto dai soci.

Con riferimento al principio della mutualità prevalente si prende atto che una distribuzione di utili ai singoli soci non è normativamente ammessa, e che statutariamente è previsto che anche in caso di quota di valore nominale superiore, al socio receduto od espulso spetta il rimborso unicamente di quanto effettivamente versato nelle casse sociali a titolo di capitale e di fondo rischi.

Il dettato del comma 18 dell'Art. 13 Legge 326/2003, vieta, infatti, la distribuzione di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento del Confidi, ovvero recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

La normativa di riferimento, in particolare, statuisce il divieto giuridico ed economico di attrarre nella disponibilità dei portatori di quota, ai fini della quantificazione della rispettiva incidenza nel rapporto, quelle componenti del patrimonio netto di ciascuna società per le quali la legge o lo statuto societario escludono ogni possibilità di assegnazione ai soci, prescrivendone al contrario la capitalizzazione finalizzata esclusivamente alla devoluzione per scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In termini di percentuale di partecipazione al capitale sociale di “Multifidi”, l'apporto di ciascun socio sarà calcolato sulla base delle attuali quote di partecipazione nei singoli Confidi rispetto all'ammontare complessivo del capitale sociale di “Multifidi”.

In altre parole, si propone, nella nuova struttura societaria la persistente posizione contabile ed economica delle quote di partecipazione al capitale sociale che permangono

immutate sia per il valore nominale ed effettivo, in termini assoluti e di concambio, sia per i diritti che attribuiscono.

### **Effetti della fusione**

Secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 2504-bis comma 2, del codice civile la fusione tra due società ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni al Registro delle imprese dell'Atto di Fusione. La fusione determinerà alla data di efficacia l'estinzione della società incorporanda.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, Multifidi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a Co.fi.san.” a decorrere dalla data del **1° gennaio 2021**. Dalla medesima data decorreranno gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi.

Ai sensi dell'art. 13 Legge 326/03 comma 18, Multifidi e Co.fi.san. non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma. Lo stesso divieto verrà mantenuto a seguito della fusione poiché requisito indispensabile per lo svolgimento dell'attività precipua dei Confidi. Le quote non partecipano agli utili.

Con riferimento ai numeri 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter del Codice Civile, resta inoltre escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a particolari categorie di soci. La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

### **Effetti sulla composizione della compagine sociale**

La fusione non avrà effetti sulla composizione della compagine sociale, in quanto tutti i soci dei Confidi partecipanti all'operazione risulteranno soci della società incorporante “Multifidi” con una quota costante del valore detenuto.

### **Sede**

La sede legale della società risultante dall'operazione di fusione sarà in Comiso, via Leonardo Sciascia, n. 98.

Catania, 31 Marzo 2021